

Comune di Varallo Pombia

PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE PER LA TELEFONIA CELLULARE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 38 del 29.11.2005
Modificato con deliberazione di C.C. n. 26 del 2.7.2008 e
C.C. n. 33 del 23.11.2013

Art. 1 – Oggetto

Sono oggetto del presente Regolamento gli impianti di telecomunicazione per telefonia mobile. Gli impianti, nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio, sono soggetti, oltre alle disposizioni vigenti in materia, alle disposizioni della L.R. n. 19 del 3 agosto 2004 e della “Direttiva Tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico” di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 16-757 in data 05 settembre 2005.

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare prescrizioni dirette a tutelare la salute pubblica dagli effetti delle onde elettromagnetiche generate dai sistemi fissi per la telefonia cellulare.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Le norme di cui al presente regolamento si applicano all'intero territorio comunale.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono individuati tre ambiti territoriali principali e precisamente:

- a) Aree sensibili, intendendo le aree o i singoli edifici destinati, in tutto o in parte a:
 - ospedali, case di cura, cliniche;
 - edifici scolastici;
 - edifici o aree attrezzate destinati totalmente o in parte alla popolazione infantile (parchi gioco, baby parking, orfanotrofi o strutture similari);
 - residenze per anziani;
 - pertinenze relative a tutte le tipologie citate (terrazzi, cortili, balconi, giardini, lastrici solari).
- b) Aree ad installazione condizionata, intendendo le aree o i singoli edifici aventi le seguenti caratteristiche:
 - l'area compresa nel raggio di 30 metri dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;
 - beni culturali di cui all'art. 2 comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;
 - l'area definita “centro storico” come da Piano Regolatore Generale;

- aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di pre - parco, zone di salvaguardia);
 - aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area.
- c) Zone di attrazione, intendendo le aree o i singoli edifici aventi le seguenti caratteristiche:
- la zona industriale situata lungo la SS 32 Ticinese come individuata dal vigente PRGC;
 - la zona in località Monte Bugno già utilizzata per l'installazione di impianti di telefonia mobile;
 - le altre aree a densità abitativa nulla;
 - le aree già destinate a strutture tecnologiche comunali, quali depuratore, area pozzo acquedotto di via Bellomi;
 - aree di pertinenza delle sedi stradali e relative fasce di rispetto, purché al di fuori dei centri abitati;
 - aree per l'attività estrattiva.

Art. 3 – Criteri per l'installazione degli impianti – Misure di cautela.

Gli impianti per telefonia cellulare da realizzarsi entro il territorio comunale dovranno seguire le seguenti prescrizioni.

Nell'ambito delle aree sensibili è fatto divieto di procedere all'installazione degli impianti. E' parimenti vietata l'installazione degli impianti per la telefonia cellulare nelle aree o sugli immobili identificati come:

- beni culturali, quali la chiesa dei SS. Vincenzo e Anastasio,
- il Santuario della Madonna della Cintura,
- la chiesa della SS. Trinità alla Frazione Cascinetta,
- il Palazzo Comunale, edifici e relative pertinenze di particolare pregio o sottoposti a vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004,
- il serbatoio pensile dell'acquedotto comunale, ubicato in Via Caccia;
- aree rientranti nei confini del parco del Ticino;
- aree di particolare pregio ambientale o naturalistico, ad esempio località Monte, via Madonna.

E' di norma esclusa l'installazione degli impianti nelle aree definite come centro storico e come aree pre – parco di cui all'art. 41 lett.b) delle N.T.A del PRGI vigente.

Solo nel caso di insufficiente copertura del territorio, può essere autorizzata l'installazione degli impianti nel centro storico e nelle aree pre – parco secondo modalità concordate tra il Comune e gli Enti gestori o proprietari degli impianti, prevedendo prescrizioni particolari a loro carico.

E' altresì espressamente vietata l'installazione di impianti su immobili o manufatti privi di concessione o autorizzazione, ovvero realizzati abusivamente.

In ogni caso, a seguito dell'emanazione di norme che introducano limiti rispetto alle distanze dei fabbricati, le stesse sono automaticamente recepite e comportano la valutazione circa lo spostamento degli impianti eventualmente realizzati in difformità dei nuovi limiti.

Gli impianti dovranno avere caratteristiche di comprovata solidità, non precari e trattati all'esterno in modo tale da integrarsi con l'ambiente circostante. Gli impianti dovranno essere preferibilmente collocate su immobili di proprietà comunale.

Art. 4 – Programma localizzativi

Il gestore che intende richiedere l'autorizzazione per l'installazione degli impianti dovrà allegare alla domanda di autorizzazione o alla dichiarazione di inizio attività il programma localizzativo riferito all'arco temporale di un anno contenente le principali caratteristiche tecniche e le ragioni che sorreggono l'incremento della rete (ad esempio aumento popolazione utente, copertura del territorio, qualità del servizio, razionalizzazione, potenziamento, sostituzione impianti) indicando, facoltativamente, l'investimento necessario alla realizzazione del programma unitamente agli effetti indotti sul sistema economico locale e quelli di natura sociale.

Il programma localizzativo indica, per ogni impianto o gruppo di impianti, la localizzazione, anche evidenziando la possibilità di condivisione di infrastrutture o apparati simili già esistenti.

Successivamente, i gestori presentano annualmente al Comune e, in copia, alla Provincia, in forma cartacea e, ove richiesto, in formato elettronico, il programma localizzativo, includendovi gli impianti già indicati nel programma precedente per i quali non sia stata ancora avanzata domanda di autorizzazione.

Art. 5 – Procedure per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione all'installazione e alla modifica degli impianti.

Le persone fisiche titolari dell'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano al Comune e, contestualmente, all'Arpa, oppure allo sportello unico per le attività produttive qualora espressamente previsto dalla legislazione locale, domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto, allegando l'attestazione di avvenuto pagamento delle spese per le attività istruttorie.

Al momento della presentazione della domanda l'ufficio comunale abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e provvede a trasmettere all'ARPA tale indicazione o l'eventuale delega allo sportello unico delle attività produttive.

La domanda è formulata mediante istanza di autorizzazione per gli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W, o con dichiarazione di inizio attività (DIA) per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale di 20 W.

Il richiedente allega alla domanda dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia contenuta nella domanda stessa.

Il Comune pubblicizza l'istanza e l'esito dell'autorizzazione anche tramite l'albo pretorio, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale.

Sono escluse dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione e dal pagamento delle relative spese per le attività istruttorie le modifiche degli impianti già provvisti di titolo autorizzativo aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implicino variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

Il Comune procede all'istruttoria della pratica secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 87 del d.lgs. 259/2003, ad eccezione delle procedure semplificate di cui al punto 8.

L'ARPA esprime parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22/2/2001 n. 36 e relativi provvedimenti di attuazione.

Il Comune rilascia l'autorizzazione con provvedimento unico anche sulla base dei programmi localizzativi. L'autorizzazione rappresenta condizione per l'esercizio delle relative attività, ferma restando la concessione ministeriale.

Il Comune deve trasmettere all'Arpa e al Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM) copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati o del provvedimento di diniego.

Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio.

Prima dell'attivazione degli impianti, i gestori o i proprietari certificano al Comune la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell'autorizzazione o indicate nella DIA, secondo le modalità e le procedure di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 2 novembre 2004 n. 19.

Art. 6 – Spese per attività istruttorie

Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche ed amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o modifica degli impianti sono determinate ai sensi dell'art. 9 comma 1 della L.R. 3 agosto 2004 n. 19 della deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2005 n. 16-757.

Il Comune provvederà alla liquidazione in favore dell'Arpa, a titolo di concorso alle spese derivanti dall'attività di controllo, di un ammontare pari al 40% della somma versata dal gestore.

La liquidazione avverrà annualmente dietro apposita determinazione del Responsabile dell'Ufficio Ambiente.

Art. 7 – Modalità di controllo

Oltre ai controlli previsti dalla legge e posti in capo ad organi istituzionalmente preposti, il Comune si riserva di attuare forme di controllo integrative, utilizzando allo scopo anche soggetti privati con capacità tecniche adeguate ovvero organi pubblici non assegnati territorialmente ma competenti in materia di controllo.

Le spese relative ai controlli saranno poste a carico dei gestori degli impianti.

Art. 8 – Disposizione transitoria e finale

Il presente regolamento si riferisce esclusivamente all'installazione di sistemi fissi per telefonia cellulare.

La disciplina per la localizzazione di altri impianti radioelettrici è demandata a successivi regolamenti da emanarsi da parte del Consiglio Comunale.

***** *Fine Regolamento* *****